



**MOVIMENTO  
CONSUMATORI**

Sezione di Torino

**Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
Circondario del Tribunale di Napoli**

**Napoli 15 ottobre 2024**

Novità normative e giurisprudenziali in materia di clausole vessatorie e  
pratiche commerciali scorrette, azioni e omissioni  
ingannevoli nel settore e-commerce

**LA DIRETTIVA OMNIBUS E LE  
ULTIME NOVITA'  
IN MATERIA DI CLAUSOLE  
VESSATORIE**



**Il quadro dei rimedi di  
public e private  
enforcement in materia di  
clausole vessatorie e  
pratiche commerciali  
scorrette («PCS») prima  
del recepimento della  
Direttiva Omnibus**

### Clausole vessatorie

Rimedi contrattuali espressi:  
art. 36 cod. cons. nullità delle clausole  
vessatorie

Public enforcement: art. 37-bis cod.  
cons. (no sanzioni)

### PCS

Non sono previsti specifici rimedi  
privatistici

Solo sanzioni amministrative  
previste dall'art. 27 cod. cons.

## Tutela amministrativa contro le clausole abusive prima del recepimento della Direttiva Omnibus

### Art. 37-bis cod. cons.

1. L'AGCM, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale d'ufficio o su denuncia, «**ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara** la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori».
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è **diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore** che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore.
3. In caso di **inottemperanza** all'ordine di pubblicazione, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. **E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno**

## Sanzioni amministrative in caso di PCS prima del recepimento della Direttiva Omnibus

### Art. 27 cod. cons.

1. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, **inibisce** la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne **elimina gli effetti**.
2. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la **sospensione provvisoria** delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza.
3. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, **vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata.** Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
4. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro**, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro

## Il pacchetto New Deal per i consumatori

Il 13 settembre 2017 il Presidente Juncker della Commissione UE ha annunciato il **pacchetto New Deal per i consumatori** diretto a facilitare il coordinamento e **rafforzare l'azione a livello europeo delle autorità** nazionali poste a tutela dei consumatori nonché a **migliorare la protezione** di questi ultimi attraverso la modifica del diritto dell'Unione

## Direttiva Omnibus

- PCS (Dir. 2005/29)
- Clausole abusive (Dir. 93/13/CEE) concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
- Dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori;
- Dir. 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori)

## Direttiva 1828/2020

- Introduzione delle azioni rappresentative inibitorie e risarcitorie

## Le finalità della Direttiva («Direttiva Omnibus»)

**Considerando 2:** Il diritto in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere applicato efficacemente in tutta l'Unione. Il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), ha concluso che «l'efficacia del diritto dell'Unione in materia di protezione consumatori è compromessa dalla **mancanza di conoscenza sia fra i professionisti che fra i consumatori e che sarebbe possibile ricorrere più di frequente ai rimedi esistenti**»

**Considerando 3** Restano tuttavia delle **carenze nelle normative nazionali per quanto riguarda sanzioni veramente efficaci e proporzionate** per scoraggiare e sanzionare le infrazioni intraunionali; rimedi individuali insufficienti per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e carenze con riguardo ai provvedimenti inibitori ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

**Considerando 5:** non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse (...)le norme esistenti in materia nelle direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE dovrebbero essere migliorate e, al tempo stesso, si dovrebbero introdurre nuove norme in materia di sanzioni nella direttiva 93/13/CEE del Consiglio

## Le finalità della Direttiva («Direttiva Omnibus»)

**Considerando 6:** In caso di infrazione delle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE (..) dovrebbe **spettare agli Stati membri scegliere i tipi di sanzione da irrogare** e di definire nel diritto nazionale le procedure sanzionatorie pertinenti

**Considerando 7:** dovrebbero essere inclusi nelle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, **criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni**. Tali criteri dovrebbero includere, per esempio, la natura, la gravità, l'entità e la durata dell'infrazione, e anche un'eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato. Le **infrazioni reiterate** da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un **indice significativo della gravità** del comportamento e di conseguenza dell'esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Qualora siano disponibili dati al riguardo, **si dovrebbero prendere in considerazione i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate in virtù della violazione**. Si può inoltre tener conto di altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

## Il recepimento della Dir. Omnibus, d.lgs 26/2023

Gli interventi in tema di PCS – Clausole abusive

- l'introduzione di un **enforcement pubblicistico** in caso di violazione della disciplina sulle **clausole vessatorie** prevista dalla direttiva 93/13/CEE (art. 37-bis, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater);
- **arricchimento delle fattispecie di PCS per adeguarne la disciplina alle tecnologie digitali**, ex art. 18, co. 1, lett. c), n-bis) e n-ter); art. 21, co. 2, lett. b-bis); art. 22, co. 4, lett. d) e e-bis), e co. 4-bis e 5-bis; art. 23, co. 1, lett. m-bis), bb-bis), bb-ter) e bb-quater)
- Rafforzamento della **disciplina delle sanzioni amministrative per le PCS** (art. 27, co. 9, 9-bis, 9-ter e 12)
- Introduzione di **una tutela individuale civilistica** (art. 27, co. 15-bis); c)

## Public enforcement per le clausole vessatorie

### Art.37-bis comma 2-bis.

Qualora l'Autorità «accerti, in alcuno dei contratti di cui al comma 1, l'utilizzo di clausole vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1», applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro**, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 (Misure di esecuzione nelle azioni coordinate di diverse Autorità), «l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione».



Il potere sanzionatorio AGCM è limitato alle sole clausole vessatorie di cui all'art. 33 c. 1 (si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto)  
Non rilevano le clausole di cui all'art. 33. c. 2 (c. d. lista grigia?)

# Public enforcement per le clausole vessatorie

## Art.37-bis comma 2-ter

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis, l'Autorità tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:

- a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
- d) **i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;**
- e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal citato [regolamento \(UE\) 2017/2394](#);
- f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso

# Poteri AGCM prima e dopo il recepimento della Direttiva: le penali nei contratti di autonoleggio

## Prima del recepimento della direttiva

### Provvedimenti AGCM 2022 CV 227 233 (Goldcar; Autovia, Sicily by Car, Sixt e altri):

- Accertamento della vessatorietà della clausola (AGCM può inibire le PCS ma non l'uso delle clausole)
- Pubblicazione estratto del provvedimento

**Il caso Sbc:** mancata ottemperanza al provvedimento, sanzione per inottemperanza di € 50.000.

Ricavi AGCM per incasso penali: 2018-2020: circa 10 milioni di euro  
Sbc nonostante siano trascorsi 2 anni non ha modificato la clausole

## Dopo il recepimento della direttiva

### Provvedimenti AGCM aprile-maggio 2024 (Avis, Hertz, Drivalia e altri)

- Accertamento della vessatorietà della clausola AGCM può inibire le PCS ma non l'uso delle clausole)
- Pubblicazione estratto del provvedimento
- Sanzioni amministrative per oltre 18 milioni di euro (ad esempio Hertz € 1.650.000; 250 milioni di fatturato e ricavi dall'applicazione della clausola 1-10 milioni)

# Private enforcement e clausole abusive

## Tutela individuale

**Art. 36 cod. cons.** «Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli [33](#) e [34](#) sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto»

## Tutela collettiva

### Azioni rappresentative:

Il d.lgs 28/2023 ha attuato il secondo pilastro del New Deal introducendo in Italia le azioni rappresentative inibitorie e risarcitorie che possono essere proposte dagli enti legittimati (associazioni di tutela dei consumatori e le Autorità indipendenti che ne facciano richiesta (AGCM, AGCOM, CONSOB)

### Art. 140-ter cod cons.

**provvedimento compensativo:** una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*;

**provvedimento inibitorio:** un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.

# Private enforcement e clausole abusive

## La tutela inibitoria collettiva

L'ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati (**Tutela preventiva**).

Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo [140 ter](#), comma 2. (**Tutela provvisoria-urgente**)

Gli enti legittimati possono richiedere le misure ripristinatorie dirette a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle condotte accertate previste all'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. (**Tutela ripristinatoria**)

Art. 140-*duodecies*: «La domanda inibitoria – compensativa determina l'interruzione della prescrizione e impedisce le decadenze a carico dei consumatori (**Interruzione prescrizione – decadenze**)

Il Tribunale con il provvedimento inibitorio «dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo» (il massimo della penale per un inadempimento di un anno è di € 1.825.000 e deve essere versato allo Stato).

Art. 614-*bis* c.p.c. non pone limiti che vengono determinati dal Tribunale (nei casi di prodotti difettosi-pericolosi –casi Philips e Citroen- il Tribunale ha fissato una penale di € 20.000,00 al giorno.

# Private enforcement e clausole abusive

## Il Caso delle penali per sanzioni amministrative nei contratti di autonoleggio

Trib. Trento, 3 maggio 2024; Trib. Trento, 24 giugno 2024 (caso Autovia); Trib. Bolzano, 17 giugno 2024 (Sicily by Car) e Trib. Bolzano, 19 giugno 2024 (Goldcar)

- Dichiarazione di vessatorietà delle clausole;
- Divieto di utilizzo della clausola (inserimento nelle nuove cgc e divieto di applicazione ai rapporti non esauriti);
- Obbligo di pubblicazione sul sito delle società di autonoleggio;
- Invio di una comunicazione individuale via mail – PEC – Raccomandata per informare i consumatori della vessatorietà delle clausole e dei loro diritti alla restituzione di quanto illegittimamente pagato;
- Pubblicazione sui quotidiani
- Penali 4.000 per la mancata pubblicazione € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contenente la clausola, nonché per ogni applicazione della clausola in contratti già conclusi e per ogni comunicazione individuale non inviata.

La **restituzione delle penali** richiede l'avvio di una causa individuale o l'adesione ad una class action se proposta. Quanti consumatori tra le centinaia di migliaia di consumatori coinvolti decideranno di attivarsi?

---

# Clausole abusive: novità giurisprudenziali

## La deroga nei rapporti con i consumatori alle regole dispositive

**CGUE, 9 novembre 2023, C-598/21**

*«Per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso (...) e verificare se il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale»*

(CGUE 26 gennaio 2017, C-421/14; CGUE, 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11)

**Trib. Torino, 15 marzo 2024**

**La deroga all'art. 1957 c.c.**

Le norme dispositive:

- (1) *si presumono juris et de jure non ingenerare un significativo squilibrio tra i diritti e obblighi delle parti;*
- (2) Estendono tale presunzione alle clausole che riproducono pedissequamente il contenuto della norma;
- (3) Fissano in ultima analisi il criterio di giustizia ed equilibrio contrattuale rispetto a cui verificare l'eventuale “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” contrario a buona fede, pertanto l'abusivo esercizio dell'autonomia del predisponente ex art. 33 comma 1 cod. consumo. ° e c. 2° lett. t) Cod. Cons.”

La deroga all'art. 1957 c.c. che nei contratti di fideiussione impone al creditore di agire nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza è vessatoria nei rapporti con i consumatori

# Il recepimento della Direttiva Omnibus in tema di PCS

## Public enforcement

Aumento delle sanzioni amministrative che l'AGCM può comminare qualora vieti la PCS. In precedenza da 5.000 € a 5 milioni, oggi da € 5.000 a 10 milioni.

In caso reiterazione della PCS il massimo della sanzione è stato raddoppiato da 5 a 10 milioni.

In caso di misure di esecuzione coordinate tra più Autorità l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista (se le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari a 2.000.000 di euro)

# Il recepimento della Direttiva Omnibus in tema di PCS

## Public enforcement

Art. 9 ter: l'Autorità tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi per determinare la sanzione:

- a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
- d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;**
- e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal [regolamento \(UE\) 2017/2394](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
- f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso

# Il recepimento della Direttiva Omnibus in tema di PCS

## Private enforcement

Prima dell'inserimento dell'art. 11-*bis* nella dir. 2005/29 ad opera della direttiva *Omnibus*, gli Stati membri erano tenuti, (art. 11, par. 1) ad assicurare che esistessero negli ordinamenti interni « mezzi *adeguati ed efficaci* per combattere le pratiche commerciali sleali». La direttiva era compatibile con la mancata previsione di rimedi individuali privatistici.

- Il codice del consumo non indicava alcun rimedio privatistico in caso di PCS
- In Francia L 122-15 cod. cons. ha previsto la nullità del contratto quale conseguenza dell'utilizzo di una pratica commerciale aggressiva, senza chiarire le conseguenze civilistiche della violazione di una pratica commerciale ingannevole
- In Germania sono state previste sanzioni penali, amministrative e civilistiche, come il risarcimento del danno per i professionisti concorrenti ma non per il consumatore che non poteva invocare una tutela risarcitoria *ad hoc*

# Il recepimento della Direttiva Omnibus in tema di PCS

## Private enforcement

Art. 11-bis inserito nella direttiva 2005/29:

«I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l'applicazione e gli effetti di tali rimedi.

Gli Stati membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti».

- tra i rimedi deve essere incluso in ogni caso il risarcimento del danno subito dai consumatori lesi;
- Le condizioni applicative dei rimedi previsti, anche per il risarcimento del danno, spetta ai legislatori nazionali

# Il recepimento della Direttiva Omnibus in tema di PCS

## Private enforcement

### Art. 27, comma 15-bis. Introdotto dal d.lgs 26/23

(Piatta trasposizione della Direttiva)

I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori.

## Il recepimento della Direttiva Omnibus nuove PCS

*Art. 22 Classificazione dei prodotti offerti da diversi professionisti*

### **Comma 4-bis.**

- **ricerca di prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori** sulla base di una -parola chiave, frase o altri dati
- in **un'apposita sezione** dell'interfaccia online direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, il professionista deve indicare **i parametri principali che determinano la classificazione** dei prodotti, ovvero la «rilevanza relativa attribuita ai prodotti» (art. 18 lett n-bis)

Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online (art. 2, punto 6, del Reg. (UE) 2019/1150,

«servizio digitale che consente all'Utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su **tutti i siti web**, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto»>>

# Il recepimento della Direttiva Omnibus nuove PCS

## Recensioni on-line

### *Art. 22 Omissioni ingannevoli*

5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto

### **PCS in ogni caso ingannevoli (art. 23)**

- bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per **verificare che le recensioni provengano da tali consumatori**;
- bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, **recensioni di consumatori false** o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.

## False recensioni on-line

### Il caso Facile Ristrutturare (AGCM 23.12.23)

- irrilevanza del numero delle recensioni non autentiche e dei consumatori destinatari delle condotte contestate. Rileva “la mera potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto (...)”
- «attraverso la libertà di scelta si vuole salvaguardare il corretto funzionamento del mercato concorrenziale» (**Consiglio di Stato, 12 marzo 2020**, n. 1751)
- la diffusione di recensioni false abbia un impatto molto rilevante, nonché grave ed insidioso, sulle decisioni dei consumatori, che potrebbero essere indotti in errore sulla scelta del professionista a cui affidare la prestazione di un servizio
- La nuova disciplina ha un indubbio valore interpretativo degli artt. 20 ss., del Codice del Consumo, anche riguardo a condotte precedenti all'entrata in vigore del d. lgs. n. 26/2023 norma ricognitiva di comportamenti ex se palesemente scorretti e dunque già vietati (seppur implicitamente) ex artt. 20 e 21 del Codice del Consumo
- 4,5 milioni di sanzione amministrativa

**Grazie per l'attenzione**

